

- a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, [redacted] Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);
- non rappresenta motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

tenuto conto, nella nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in altri incarichi di liquidatore; - della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 125, 356 e 358 C.C.I.I.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [redacted]
[redacted]
 - 2) dichiara che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore, l'importo di € 950,00 mensili e che la porzione eccedente detta somma, pari ad € 435,00, sia versata mensilmente sul conto corrente intestato alla presente procedura;
 - 3) nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
 - 4) nomina liquidatore il dott. Pietro Petruzzellis, con studio a Trani in via Monte D'Alba 76, già nominato OCC;
 - 5) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
 - 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
 - 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
 - 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.

Il giudice relatore
Giulia Stano

Il presidente
Giuseppe Rana



DIRITTO DELLA CRISI